

baronali, continuarono un pesante lavoro quasi servile, alleviato appena dal diritto d'uso delle terre incolte e comuni. Solo le riforme moderne e la Rivoluzione strapparono, almeno giuridicamente, le ultime catene del servaggio (§ 147).

Ma la schiavitù non può dirsi spenta. Essa continua a gravare, con l'antica durezza, quasi a titolo di pena, sugli infedeli, conquistati per diritto di guerra o trafficati nelle regioni lontane, soprattutto a Venezia, grande piazza di tale commercio, sugli Avari o *slavi* (onde la voce *schiavi*), sui Saraceni o sui negri. È questa la *servitù domestica*, che noi troviamo largamente sviluppata in Italia, tra il secolo XIV e il XVII, per cui nelle case patrizie o borghesi si trova quasi normalmente il servo o la serva, tratti dagli stranieri o dagli infedeli, e considerati come privi di diritto, poichè sono negoziati come cosa. Questi schiavi, veramente privi d'ogni personalità, sono adibiti a servigi domestici, alle galee o a qualche più dura industria di monopolio, e rappresentano l'ultimo residuo di una istituzione, che sta per spegnersi. Essi scompaiono soltanto alla fine del secolo XVIII.

La personalità è, per principio, riconosciuta allo straniero, ma l'esclusivismo medievale inceppa l'esercizio dei diritti così riconosciuti, sicchè quella personalità risulta profondamente modificata. Veramente, le restrizioni dell'albinaggio (§ 57), combattute dai precetti della Chiesa e dalle leggi imperiali, per rispondere alle nuove esigenze del commercio mediterraneo, avevano quasi ovunque ceduto, e la legge generale di Federico II (1220) riconosceva allo straniero il diritto di dimorare ovunque volesse, di testare e di ricevere per testamento. Ma i contrasti per il dominio politico e il feroce protezionismo economico delle città e degli Stati continuarono ad opporre agli stranieri notevoli restrizioni, vietando loro l'esercizio di certe industrie od arti, escludendoli da far testimonianza contro i cit-